

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DELLE PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO NONCHE' RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E CONTESTUALE RICHIESTA DI CONTRIBUTO A FAVORE DEI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI OCCORSI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IL 16 E 17 APRILE 2025 NEL TERRITORIO VALDOSTANO

PREMESSA

Il Commissario delegato per la gestione dell'emergenza – O.C.D.P.C. n. 1155/2025 - ha avviato in data 1° agosto 2025 la contestuale possibilità di presentazione delle domande relative a:

- **Concessione prime misure di immediato sostegno,**
e
ricognizione danni e richiesta contributo per i ripristini

Scadenza presentazione domanda: **28 settembre 2025**

Art. 1

Riferimento normativo

1. Concessione prime misure di immediato sostegno

Tale misura è riconducibile a quanto disposto con l'OCDPC n. 1155 del 15 luglio 2025 all'art. 4, comma 3:

“Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:
a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00”.

2. Ricognizione danni e richiesta contributo per i ripristini

Tale misura va ricondotta, a fini **ricognitivi**, all'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

“alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza”

e, ad effettiva presentazione dei danni subiti, ai sensi dell'art. **22 (Contributi per le abitazioni e per i beni mobili)** della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5

“Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, di cui all'articolo 12, comma 2, per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili e loro pertinenze o per indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario. ... omissis...”

e, ad effettiva presentazione dei danni subiti, ai sensi dell'art. **21 (Contributi al settore agricolo)** della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 – limitata ai piccoli proprietari che assicurano la coltivabilità del fondo

“A seguito di calamità naturali o catastrofi riconosciute ai sensi dell'articolo 12, comma 2, al fine di ripristinare la coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, per favorire la ricostruzione o la riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché dei muri di sostegno, delle strade poderali, degli acquedotti aziendali, degli impianti di irrigazione e di produzione e trasporto di energia elettrica, o al fine di indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato”

Art. 2

Termini, luogo e modalità per la presentazione delle domande di contributo

1. Utilizzando l'apposito modulo (*MODULO BI*) i soggetti interessati dovranno presentare al Commissario delegato c/o il Dipartimento di Protezione civile e dei Vigili del Fuoco, di seguito Dipartimento PC, entro il termine del **28 settembre 2025** la domanda unificata di richiesta concessione di prime misure di sostegno e contributo/ricognizione dei danni, sotto forma di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel seguito indicata, per brevità, anche solo come “domanda”.

La domanda presentata quale richiesta “prime misure di sostegno” è parimenti valevole per i contributi ex l.r. 5/2001 salvo essere integrata secondo quanto indicato al comma 2.

2. Per beneficiare dei contributi ai sensi della l.r. n. 5/2001, è necessario che la domanda sia accompagnata da **perizia asseverata** (non dal tribunale), il cui termine perentorio per la consegna è stato fissato il **31 ottobre 2025** salvo integrazioni normate dal comma 10.
3. Fermo il termine di cui al comma 1, la domanda dev'essere compilata e inviata **esclusivamente** tramite modulo online raggiungibile al seguente link:

<https://protezionecivile.regione.vda.it/emergenza-alluvionale-aprile-2025/>

Qualora il richiedente intendesse accedere al portale di invio della domanda di contributo avvalendosi di un soggetto terzo, il richiedente è tenuto a conferire a quest'ultimo la procura tramite delega, compilando l'apposito modulo.

4. L'istruttoria delle domande è espletata dal Dipartimento PC a cui è delegata la relativa gestione.
5. Dopo la chiusura dell'istruttoria, il Dipartimento PC comunica ai richiedenti aventi diritto l'ammissibilità della domanda e l'importo concesso, rammentando i termini entro i quali è necessario eseguire gli interventi e presentare la documentazione di cui all'articolo 13.
6. La domanda di contributo è presentata dal proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo. In tal caso va allegata anche copia di un documento di identità dei comproprietari in corso di validità.
7. La domanda di contributo, invece che dal proprietario, può essere presentata dall'usufruttuario, locatario o comodatario o titolare di altro diritto reale/personale di godimento dell'unità immobiliare danneggiata costituente alla data dell'evento calamitoso la sua abitazione principale se, tale soggetto, si accolla in luogo del proprietario, le relative spese di ripristino; in tal caso alla domanda sottoscritta dal richiedente il contributo deve essere allegata la dichiarazione di rinuncia al contributo sottoscritta dal proprietario, nonché copia di un suo documento di identità in corso di validità.
8. La domanda di contributo a favore dei soggetti privati (MODULO B1) può essere altresì presentata dal legale rappresentante di associazione o società senza scopo di lucro.
9. La domanda di contributo trasmessa fuori termine o in modalità differenti da quelle sopra evidenziate è irricevibile.
10. Le comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento PC avverranno preferibilmente mediante l'indirizzo PEC ovvero mediante l'indirizzo di posta elettronica da questi indicati nella domanda.
11. Nei casi in cui la domanda e/o la perizia asseverata, presentata entro il termine, non siano correttamente compilate ovvero necessitino di integrazioni, il Dipartimento PC ne fa richiesta all'interessato, con le modalità di cui al comma 9, concedendo, a tal fine, il termine perentorio di **30 giorni**, in deroga a quanto previsto dal punto 4 dell'allegato alla D.G.R. n. 2377/2004, dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile ovvero valutata solo sugli elementi presentati valutabili e di tale definitivo esito il Dipartimento PC provvede a dare comunicazione all'interessato con le suddette modalità.

Art. 3

Finalità e importo massimo delle misure di immediato sostegno

- *D. lgs. 1/2018 art. 25, c. 2, lett. c) e OCDPC 1155/2025 art. 4, c.3* –

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di aprile 2025, il contributo, quale **misura di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale**, è concesso entro il **massimale complessivo di € 5.000,00 ed è finalizzato al ripristino che risulti strettamente indispensabile ad assicurare la fruibilità dell'immobile** mediante uno o più dei seguenti interventi:

a) **di ripristino strutturale e funzionale dell'abitazione danneggiata, di pertinenze, di parti comuni danneggiate di edifici residenziali, limitatamente ai danni a:**

- elementi strutturali verticali e orizzontali;
- finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere);
- serramenti interni ed esterni (portoni, porte, finestre, porte-finestre, tapparelle, persiane, scuri, saracinesche, comprese le serrature);
- impianti (riscaldamento/condizionamento, idrico-fognario, compresi i sanitari, elettrico, citofonico, diffusione del segnale televisivo, allarme, rete dati LAN, fotovoltaico, ascensore e montascale);

I danni alle pertinenze, per essere ammessi a contributo, devono riguardare quelle che si configurano come unità strutturali non distinte da quella abitativa e sempreché il relativo ripristino sia indispensabile per la fruibilità dell'abitazione. Nel caso in cui il ripristino non risulti indispensabile per la fruibilità dell'abitazione, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi ovvero per i contributi ex l.r. 5/2001. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;

- b) **su aree/fondi danneggiati, esterni all'unità immobiliare**, funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso o funzionali ad evitarne la delocalizzazione. Qualora il ripristino sia funzionale ad evitare la delocalizzazione dell'abitazione e l'importo del contributo fino ad € 5.000,00 non sia tuttavia sufficiente ad evitarla, il danno può essere esposto ai soli fini ricognitivi;
- c) **di eventuali adeguamenti obbligatori ai sensi di legge**, le cui specifiche norme vanno indicate nella domanda di contributo; sono invece a carico del beneficiario le eventuali migliorie;
- d) **di ripristino o sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati e non più utilizzabili** (arredi ed elettrodomestici) presenti nell'abitazione e dei soli elettrodomestici eventualmente presenti in una pertinenza, distrutta o danneggiata, nel limite massimo di € 1.500,00, sull'ammontare complessivo di € 5.000,00;
- e) **di pulizia e rimozione di fango e detriti** dal fabbricato e/o dalla area esterna pertinenziale, se tale attività è stata realizzata a fronte di uno specifico compenso.

2. **Per abitazione principale** si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo a chi richiede il contributo l'onere di dimostrare la dimora abituale nell'abitazione.
3. **Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc.,** se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa in materia di edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed I.V.A.) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale complessivo di € 5.000,00.
4. Per gli interventi elencati al comma 1, comprese le eventuali prestazioni tecniche di cui al comma 3, il contributo:
 - è concesso tenuto conto dell'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere; la spesa da sostenere è stimata nella domanda di contributo sulla base di preventivi e quella già sostenuta è indicata nella domanda con gli estremi della relativa documentazione valida ai fini fiscali (fatture e/o ricevute fiscali, etc.);
 - è erogato dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 13.

Art. 4

Finalità e importo massimo del contributo relativo al risarcimento dei danni subiti ai sensi della normativa regionale L.r. 5/2001

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di aprile 2025, il contributo, quale **misura di contributo a sostegno dei danni subiti**, è concesso nella misura massima del **60% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, a favore di proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei genitori**; nella misura del **40% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, a favore di proprietari di immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi** ed è finalizzato **alla ricostruzione o la riparazione di immobili** (esclusi quelli per l'immediata fruibilità dell'immobile di cui all'art. 3 cui sopra), **di loro pertinenze ed i beni mobili registrati (auto, moto, camper, ecc...).**

1.1. Contributi immobili

Si considera immobile adibito ad **abitazione principale e/o pertinenze allo stesso**, le unità sede della residenza del richiedente, dei figli e dei genitori, tutti gli altri immobili sono considerati unità tenute a disposizione o concesse in locazione a terzi e/o pertinenze.

- a) Il contributo è concesso, nel caso di **ripristino**, nella misura percentuale del **60%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di unità immobiliare adibita ad **abitazione principale e/o pertinenze alla stessa**.
- b) Il contributo è concesso, nel caso di **ripristino**, nella misura percentuale del **40%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di immobili tenuti **a disposizione o concessi in locazione a terzi**.

- c) Il contributo è concesso, nel caso di **non ripristino**, nella misura percentuale del **40%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** e/o pertinenze alla stessa.
- d) Il contributo è concesso, nel caso di **non ripristino**, nella misura percentuale del **30%** dell'importo del danno ritenuto ammissibile, per i proprietari di **immobili tenuti a disposizione o concessi in locazione a terzi**.
- e) Sono ammessi a contributo anche gli **immobili**, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, **in corso di costruzione**, che abbiano o che non abbiano subito danni e che venendo a trovarsi in zone dichiarate inedificabili, a causa dell'evento calamitoso, **non possono essere ultimati**. La valutazione dovrà tenere conto della situazione dei lavori al momento dell'evento.
- f) Nel caso di ripristino parziale dell'immobile si richiama quanto disciplinato dalla DGR 1882/2010.

1.2. Beni mobili

Sono ammessi a contributo anche i danni subiti dai proprietari di **beni mobili** interessati dai fenomeni calamitosi, come indicato nell'articolo 22, comma 3. I beni ammessi a contributo, per danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi, sono unicamente quelli occorrenti alle normali necessità o soddisfazioni di vita del proprietario, quali arredi, mobili o altro, presenti nei locali di immobili adibiti a civile abitazione e/o pertinenze, senza tenere conto delle scorte dei beni di consumo o altro. Sono **esclusi** dai contributi i beni considerati di lusso e che rappresentano, pertanto, motivo di vistosa esorbitanza, temporanea o permanente, dall'ambito delle normali necessità o soddisfazioni (gioielli, pellicce, quadri, tappeti, collezioni e raccolte in genere, autovetture d'epoca e/o storiche, armi, ecc).

I contributi vengono concessi per l'**acquisto** e per il **ripristino o non ripristino** dei beni mobili.

- a) Nel caso di beni mobili presenti in un immobile adibito ad **abitazione principale** e/o locali di pertinenza allo stesso, **nel limite** fissato di € **15.000** (quindicimila), il valore massimo del contributo **nel caso di riacquisto o ripristino** dei beni è fissato forfettariamente:
 - in ragione di € **3.000** (tremila) **per ogni vano catastale danneggiato**;
 - in ragione di € **60** (sessanta) **al mq.** per locali adibiti a **pertinenza** della residenza principale;
- b) Nel caso di beni presenti in un immobile adibito ad **abitazione principale** e/o locali di pertinenza allo stesso, **nel limite** fissato di € **15.000** (quindicimila), il valore massimo del contributo **nel caso di non riacquisto o non ripristino** dei beni è fissato forfettariamente:
 - in ragione di € **1.500** (millecinquecento) **per ogni vano catastale danneggiato**;
 - in ragione di € **30** (trenta) **al mq.** per locali adibiti a **pertinenza** della residenza principale.
- c) Nel caso di beni presenti in un **immobile tenuto a disposizione o concesso in locazione** a terzi e/o locali di pertinenza, **nel limite** massimo fissato di € **10.000**

(diecimila), il valore massimo del contributo, nel caso di **riacquisto o ripristino** di beni, è fissato forfettariamente:

- in ragione di € **1.500** (millecinquecento) per ogni **vano catastale** danneggiato;
 - in ragione di € **30** (trenta) al **mq.** per locali adibiti a **pertinenze**;
- d) Nel caso di beni presenti in un **immobile tenuto a disposizione** o concesso in **locazione** a terzi e/o locali di pertinenza, **non è concesso alcun contributo se i beni non vengono riacquistati o ripristinati.**
- e) Sono considerati **vani catastali**, i vani principali e pertinenze (accessori a servizio diretto), interni all'abitazione, inseriti nella categoria del gruppo A, come stabilito dall'Agenzia del Territorio di Aosta.
- f) Sono considerati **altre pertinenze**, i locali quali autorimesse, cantine, taverne, locali pluriuso, depositi, lavanderia, o similari.

1.3. Beni mobili registrati

- a) I **contributi** vengono **concessi** nei soli casi di **ripristino** o **rottamazione certificata** del bene;
- b) il danno ammissibile riguarda esclusivamente il **ripristino** del mezzo nella sua **situazione precedente** l'evento o la sua **valutazione** di mercato, **nell'ipotesi di demolizione** certificata del mezzo stesso, sempre **referita al momento dell'evento stesso**;
- c) il **valore massimo** ammissibile a contributo è quello desunto dalla valutazione di mercato riportata dal **listino Eurotax** (vendita) di settore (pubblicazione riferita al periodo dell'evento) nell' ipotesi di demolizione certificata del mezzo. La valutazione di cui sopra, concernente beni mobili registrati immatricolati antecedentemente alla data riportata dal listino, subirà un 'ulteriore riduzione del 20% all'anno fino al raggiungimento della misura minima di € 300 (trecento). La valutazione di un bene registrato non riportato sui listini sarà comunque pari a € 300 (trecento);
- d) nel caso di **alienazione** **non** è erogabile alcun **contributo**;
- e) il **limite massimo** di contributo **per persona fisica** è fissato nel massimale di € **7.500** (settemilacinquecento). In tale importo massimo rientrano anche le spese di perizia e di eventuale rottamazione.
- f) la misura percentuale di contributo per il **ripristino** è pari al **60%** del **danno** subito;
- g) la misura percentuale di contributo per il non ripristino e solo nel caso di **rottamazione** è pari al **40%** del danno subito;
- h) il contributo per i **beni mobili presenti nelle roulotte**s, caravans o campers, è fissato in € 300 (trecento), nel solo caso di riacquisto dei beni mobili, e rientra nel limite complessivo di € 7.500 (settemilacinquecento);
- i) al fine dell'erogazione del contributo, il danneggiato deve produrre la rendicontazione, nel caso di ripristino, **documentazione fiscale** (fatture) comprovanti la **riparazione** e, nel caso di non ripristino (**rottamazione**) **dichiarazione di avvenuta demolizione.**

2. Per beneficiare dei contributi ai sensi della l.r. n. 5/2001, la domanda dovrà essere accompagnata da **perizia asseverata** (non dal tribunale) **redatta da un professionista abilitato iscritto al relativo albo professionale da produrre entro il 31 ottobre 2025,**

seguendo le indicazioni del modello messo a disposizione al seguente link:
<https://protezionecivile.regione.vda.it/emergenza-alluvionale-aprile-2025/>

3. Il contributo ammissibile per le **spese di perizia** è fissato nella misura percentuale prevista per ogni tipologia di danno di cui al comma 1.
4. La perizia di stima, redatta nella forma di computo metrico estimativo, deve fare **riferimento all'Elenco Prezzi Regionale vigente**, a garanzia della omogeneità delle valutazioni dell'intervento, **tendente a restituire la situazione precedente al danneggiamento**.
La perizia deve altresì riportare il numero dei vani calcolati facendo riferimento ai soli locali interni all'abitazione, secondo quanto stabilito dall'Agenzia del Territorio di Aosta e i metri quadrati di superficie utile per i locali di pertinenza, nonché dichiarazione relativa all'unità immobiliare non difforme o priva di autorizzazione o concessione edilizia.
5. La **stima deve tenere conto del deprezzamento** del bene, il quale viene stabilito in relazione alla vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad altre circostanze concomitanti, come da tabella sotto riportata, con interpolazione lineare per gli anni intermedi:

Età dell'edificio, riferita all'anno di costruzione O DI UN ULTIMO RESTAURO E/O RISTRUTTURAZIONE	DEPREZZAMENTO
5 ANNI	2%
10 ANNI	4%
15 ANNI	6%
20 ANNI	9%
25 ANNI	12%
30 ANNI	15%
35 ANNI	20%
40 ANNI	25%
45 ANNI	30%
50 ANNI	35%
OLTRE 50 ANNI	40%

6. Le **spese di miglioria non sono ammesse** a contributo.
7. **Per le prestazioni tecniche di progettazione, direzione lavori, etc.**, se necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 in base alla vigente normativa in materia di edilizia e tecnica, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale ed

I.V.A.) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, dei lavori necessari e ammissibili a contributo, fermo restando il massimale previsto.

8. Per gli interventi elencati al comma 1, comprese le eventuali prestazioni tecniche di cui al comma 3 (perizia asseverata), il contributo:
 - è concesso tenuto conto dell'importo della spesa sostenuta e/o da sostenere; la spesa da sostenere è stimata nella domanda di contributo sulla base di preventivi e quella già sostenuta è indicata nella domanda con gli estremi della relativa documentazione valida ai fini fiscali (fatture e/o ricevute fiscali, etc.);
 - è erogato dietro presentazione della documentazione di cui all'articolo 13.

Art. 5

Finalità e importo massimo della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture private danneggiate – disciplina nazionale – art. 25, c.2, lett. e) del d.lgs 1/2018 –

1. Fermo il nesso causale tra i danni subiti e gli eventi calamitosi di aprile 2025, la suddetta ricognizione dei fabbisogni per i danni occorsi al patrimonio privato è finalizzata ad un'eventuale integrazione rispetto a quanto previsto dalla l.r. 5/2001 di cui sopra.
2. I contributi eventualmente previsti sono concedibili nelle misure e nei limiti massimi previsti dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 ed alle O.C.D.P.C. conseguenti, alle quali si rimanda.

Art. 6

Danni esclusi

1. Sono **esclusi dai contributi all'immediato sostegno della popolazione** - D.lgs 1/2018 art.25, c.2, lett. c) e OCDPC n.1155/2025 - e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:
 - a) le pertinenze che si configurino come unità strutturali distinte dall'unità strutturale abitativa. Per la definizione di unità strutturale si rinvia alle norme tecniche di costruzione – NTC 2018;
 - b) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
 - c) le aree e i fondi esterni al fabbricato se non funzionali alla rimozione delle condizioni che ne impediscono la fruibilità o l'accesso o ad evitarne la delocalizzazione;
 - d) i beni mobili registrati;
 - e) i danni ai beni mobili non registrati e non funzionali alla fruibilità immediata dell'immobile.
2. Sono **esclusi da tutti i contributi previsti** - D.lgs 1/2018 art.25, c.2, lett. c), OCDPC n.1155/2025, e l.r. 5/2001 - e, pertanto, non sono ammissibili a contributo, i danni riguardanti:

- a) gli immobili di proprietà di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati, a tale data, all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa (es.: società immobiliare); rientrano nell'ambito applicativo delle presenti disposizioni, invece, i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;
- b) le aree e i fondi esterni al fabbricato se non accatastate come aree pertinenziali dell'unità immobiliare;
- c) le aree e fondi esterni se non rientrano tra le casistiche previste dal comma 2 della DGR 3509/2004;
- d) i fabbricati o porzioni di fabbricati realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge, siano stati conseguiti, in sanatoria, i relativi titoli abilitativi.

Non rientrano tra le cause di esclusione le fattispecie di cui:

- all'art. 6 e 6 bis del DPR 380/01 e s.m.i.;
 - all'art. 34 bis del DPR 380/01 e s.m.i.
- e) i fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
 - f) i beni mobili considerati di lusso;
 - g) le scorte dei beni di consumo presenti nei locali abitazione e pertinenze alla stessa e nei beni mobili registrati (caravan o similari);
 - h) i fabbricati e gli ambiti agricolo-rurali riconducibili ad una PMI o ad un Consorzio/Consorteria, per i quali si rimanda agli specifici bandi dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.

Art. 7

Parti comuni di un edificio residenziale – delega ad un condomino e verbale dell'assemblea condominiale

1. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui **non sia stato nominato l'amministratore** condominiale, i condomini devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, a commissionare i lavori ove non già eseguiti ed a riscuotere il contributo.
2. In assenza della delega di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

3. Nel caso in cui **sia stato nominato l'Amministratore condominiale**, quest'ultimo può richiedere, nel solo caso di ripristino del danno, il contributo, **limitatamente alle parti comuni** dell'immobile e pertinenze.
Nel caso in cui, all'interno del condominio, vi sia **almeno una unità** abitativa destinata ad uso di **abitazione principale** (prima casa), per le parti comuni spetta un contributo nella misura percentuale del **60%** del valore dei danni subiti. **Nel caso** in cui, all'interno del condominio, **non vi sia** alcuna unità abitativa destinata ad uso abitazione principale, il contributo spetta nella misura percentuale del **40%** del valore dei danni subiti.
4. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da quest'ultimo deve essere allegato, ove si sia già provveduto, il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori e la presentazione, a cura dell'amministratore condominiale, della domanda; in caso contrario, il verbale va trasmesso senza alcun ritardo al Dipartimento PC dopo la deliberazione dell'assemblea condominiale e, se non prodotto, non si potrà procedere all'erogazione del contributo eventualmente concesso.

Art. 8

Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari corredata da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
2. In assenza della delega di cui al comma precedente, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Art. 9

Trasferimento della proprietà dell'abitazione per atto tra vivi

1. Il proprietario che dopo l'evento calamitoso o la presentazione della domanda di contributo abbia trasferito o trasferisca la proprietà dell'abitazione decade, rispettivamente, dal diritto a presentare la domanda o, se già concesso, dal contributo per cui ha presentato domanda, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Non si applica il comma 1 in caso di trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo che alla data dell'evento calamitoso possedeva o deteneva l'unità abitativa a titolo di diritto reale (es.: usufrutto) o personale di godimento (locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità abitativa la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice civile;

- b) della nuda proprietà dell'unità abitativa costituente, alla data dell'evento calamitoso, abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;
- c) della proprietà a favore di persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente a tale data anche abitazione principale del proprietario.

Art. 10

Successione nel contributo

1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

Art. 11

Indennizzi assicurativi e contributi corrisposti da altro ente pubblico o privato

1. Per quanto concerne **l'immediato sostegno alla popolazione previsto dalla normativa statale - D. lgs 1/2018 art. 25, c.2, lett. c) e OCDPC 1155/2025**, in presenza di indennizzi assicurativi o di contributi previsti e coperti da risorse di altro ente pubblico (diverso dallo Stato) o di ente privato, corrisposti o da corrispondersi per le medesime finalità previste delle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'indennizzo assicurativo e al contributo di altro ente andrà sommato il contributo di cui alle presenti disposizioni, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile, ed integrato, se c'è capienza fino alla suddetta concorrenza, con una somma pari ai premi assicurativi contro il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all'evento calamitoso. La somma del contributo previsto dalle presenti disposizioni, di eventuale indennizzo assicurativo, di eventuale altro contributo e dell'importo dei premi assicurativi non deve dunque superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile, nei limiti previsti.
2. Per quanto concerne **la richiesta di contributo prevista dalla normativa regionale - art. 24 della l.r. 5/2001** -, le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative sono dedotte dall'importo del danno ritenuto ammissibile. Qualora il risarcimento ottenuto corrisponda ad almeno il 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo viene erogato integralmente per la parte residua dell'importo del danno stesso, nel limite massimo previsto. Nel caso il risarcimento ottenuto sia inferiore al 60% dell'importo del danno ammissibile, il contributo è concesso, comunque, limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ammissibile, nella misura percentuale prevista dai presenti criteri, nel limite massimo previsto.
3. Ai sensi dell'art. 23 della l.r. 5/2001, **i contributi non sono cumulabili** con altri contributi previsti da norme comunitarie, statali o regionali per la medesima finalità. È fatta salva l'applicazione delle norme più favorevoli e le somme già percepite sono considerate anticipazioni, rispetto alle provvidenze più favorevoli.

4. In caso di copertura assicurativa, il contributo è subordinato alla verifica che il beneficiario abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti posti a suo carico per ottenere l'indennizzo da parte della compagnia di assicurazioni.
5. Il richiedente del contributo dovrà produrre, pertanto, al Dipartimento PC copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico o privato.
6. In caso di controversie, ritardi o pagamenti dilazionati relativi agli indennizzi assicurativi, il contributo di cui alle presenti disposizioni sarà concesso considerando l'importo massimo liquidabile ed attestato dalla compagnia di assicurazioni. Per l'erogazione del contributo di cui alle presenti disposizioni sarà comunque necessario dichiarare di aver riscosso l'intero indennizzo assicurativo spettante e concluso eventuali contenziosi.

Art. 12

Lavori eseguiti in autonomia

1. Per quanto concerne **l'immediato sostegno alla popolazione** - D. lgs 1/2018 art.25, c.2, lett. c) e OCDPC n.1155/2025 - **non sono ammessi** a contributo gli interventi eseguiti in economia con l'impiego di maestranze alle dipendenze di una ditta individuale (es.: ditta edile), il cui titolare sia il proprietario del bene danneggiato o il richiedente il contributo anche se per gli stessi sono emesse autofatture. Sono ammissibili a contributo solo le forniture, acquisite presso terzi fornitori, di materiale per l'esecuzione dei lavori in economia, la cui spesa è comprovata da documentazione prevista nei commi precedenti.
2. Per quanto concerne la **richiesta di contributo prevista dalla normativa regionale** - l.r. 5/2001 e come previsto dal DGR 3509/2004 -, nella documentazione finale di riscontro è **ammessa** l'autocertificazione per lavori in economia eseguiti direttamente dal richiedente, per un **importo massimo di € 5.000** (cinquemila).

Art. 13

Termine per l'esecuzione degli interventi e presentazione della relativa documentazione

1. A pena di decadenza del contributo concesso, gli **interventi ammessi a contributo per l'immediato sostegno alla popolazione** - ai sensi del D. Lgs. 1/2018 art. 25, c.2, lett. c) e dell'OCDPC n. 1155/2025 - devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 29 giugno 2026 (termine dello stato di emergenza).
Gli **interventi ammessi a contributo per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili, loro pertinenze ed i beni mobili registrati** (ai sensi della l.r. 5/2001) devono essere eseguiti entro il termine perentorio del 30 ottobre 2027.
2. Ai sensi della l.r. 5/2001 è ammessa la possibilità di concedere **acconti**, sulla base delle stime dichiarate all'interno della perizia allegata in fase di presentazione della domanda. Il contributo deve essere integralmente rendicontato mediante la presentazione di

documentazione fiscale giustificativa, anche in relazione al solo acconto percepito, tenuto conto comunque dei lavori effettivamente realizzati (come di seguito specificato al comma 3).

3. Il beneficiario, entro i termini perentori di cui sopra, dovrà presentare la documentazione della spesa sostenuta, valida ai fini fiscali (fatture, ricevute, etc., debitamente quietanzate) e comprovata dai mezzi di pagamento utilizzati (bonifici bancari o estratti conto in caso di pagamento con carte di credito/debito). Ciò al fine di risalire in maniera chiara ed inequivocabile al soggetto che ha effettuato il pagamento ed alla tipologia di interventi per le fattispecie di danno ammesse ai sensi delle presenti disposizioni. È ammissibile a contributo esclusivamente la documentazione intestata al proprietario, richiedente il contributo e/o ai componenti del suo nucleo familiare, nonché, nel caso previsto all'articolo 3, comma 5, ai comproprietari dell'abitazione.
4. La **liquidazione totale** per le domande ammesse a contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione finale di riscontro alla perizia e all'esecuzione dei **lavori in conformità alle vigenti norme e disposizioni** di urbanistica, igiene, tutela del paesaggio e vincolo idrogeologico, alla dimostrazione della documentazione fiscale probante a giustificazione del contributo richiesto.
5. **I pagamenti in contanti fino alla soglia di legge sono ammessi a contributo se la spesa è stata sostenuta prima del 1° agosto 2025** e purché sia comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata di cui al comma 3.
6. I beneficiari sono tenuti a fornire, su semplice richiesta del Dipartimento PC, tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della valutazione, monitoraggio e controllo o a consentirne l'accesso al personale incaricato dal Dipartimento PC in occasione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni.